



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO QUARTA

Seduta del 07/11/2017

FATTO

Il ricorrente, dopo il pagamento di 48 rate, ha estinto un finanziamento assistito da delegazione di pagamento che aveva stipulato con l'intermediario resistente nel marzo 2008. Ritiene di non aver ottenuto, nell'occasione, un adeguato ristoro della quota non goduta delle commissioni accessorie e degli oneri assicurativi e si è perciò rivolto all'ABF, chiedendo il rimborso degli oneri non maturati, quantificato come segue:

“Commissioni bancarie”: € 355,54

“Commissioni di intermediazione”: € 2.448,00

Costi assicurativi: € 763,04

Per complessivi € 3.458,58 (già al netto dell'abbuono riconosciuto in sede di conteggio estintivo). Oltre interessi legali e rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 250,00.

L'intermediario non ha fatto pervenire controdeduzioni.

DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito sancito dall'art. 125-sexies t.u.b. per estinzione anticipata di un rapporto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio.

Per giurisprudenza ormai costante dell'Arbitro (Collegio di coordinamento ABF, decisione n. 6167/2014), devono essere restituiti al cliente, secondo la regola equitativa della



proporzionalità al tempo mancante alla scadenza 'naturale' del rapporto, tutti i costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (c.dd. *recurring*), divenuti indebiti in conseguenza della prematura estinzione (di contro, resta ferma la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata – c.dd. *up front*). Identica modalità di rimborso dovrà interessare tutte le voci di costo opacamente espresse in contratto. La riduzione equitativa *pro rata temporis* della componente *recurring* dei costi accessori del prestito opererà sempre in via residuale, in assenza cioè di un alternativo criterio di calcolo espresso chiaramente in contratto da parte dell'intermediario o dall'assicuratore e accettato dal cliente (*ex multis*, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 4920 e 4931 del 2015).

Nessuna descrizione ha accompagnato l'imputazione a debito del consumatore di somme a titolo di commissioni finanziarie, accessorie e assicurative. Pertanto, se ne deve disporre la riduzione *pro rata temporis*. In ragione della più volte confermata legittimazione passiva dell'intermediario anche in relazione al rimborso degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio dispone che, all'esito del presente procedimento, ove non ancora eseguito in favore del cliente, sia lo stesso resistente a farsi carico del relativo pagamento.

I dettagli dei rimborsi astrattamente spettanti al cliente sono indicati nella tabella che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				592,89	355,73	108,00	247,73
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.080,00	2.448,00		2.448,00
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.271,75	763,05		763,05
Totale							3.458,78

Il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento, ma nei limiti della domanda espressamente formulata dalla parte ricorrente (€ 3.458,58).

La richiesta di ristoro delle spese di assistenza difensiva è respinta, tenuto conto che non ricorrono, secondo il più recente orientamento restrittivo assunto dai Collegi, i criteri stabiliti dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 10035 del 11 novembre 2016).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.458,58, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA